



AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

C.F. 92045550131

Sede legale:
Piazzale V. Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
Tel: 0344-34161 – Fax 0344-32816

www.autoritabacinoario.it
protocollo@autoritabacinoario.it
autoritabacinoario@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA N. 5/2026

IL DIRETTORE

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO il Codice della nautica da diporto, D.lgs. 171/2005;
VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6;
VISTA l'O.P.G.R. 58600 del 03.07.1997: "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde";
VISTA la comunicazione mail del Corpo Antincendio Boschivo dei Vigili del Fuoco in data odierna, con la quale si rappresenta la necessità di istituire un corridoio di sicurezza per l'ammarraggio e decollo degli aeromobili CANADAIR impegnati nello spegnimento dell'incendio boschivo in loc. Gordona nell'ambito del Lago di Novate Mezzola;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa internazionale, statale e regionale in materia;
VISTO in particolare l'art. 57, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012;

ORDINA

Art. 1

Per quanto in premessa esposto, è interdetta la navigazione di qualsiasi unità navale nella porzione lacuale del Lago di Novate Mezzola impiegata per l'ammarraggio e decollo degli aeromobili impegnati nell'emergenza antincendio in atto, sino alla conclusione delle operazioni;

Art. 2

L'individuazione della porzione lacuale interessata, per sua natura variabile e non precisata nella comunicazione sopra richiamata dei VV.FF., è definita dagli spazi necessari agli aeromobili oggettivamente riconoscibili in situ. È responsabilità del comandante dell'unità di navigazione accertarsi della compatibilità della propria rotta con quanto sopra, curando inoltre il mantenimento di adeguata distanza dall'idrosuperficie utilizzata;

Art. 3

È disposta la cauta navigazione su tutta la parte rimanente del Lago di Novate Mezzola;

Art. 4

L'interdizione di cui al precedente Art. 1 non si applica alle unità di navigazione impiegate in operazioni di polizia giudiziaria, polizia lacuale, protezione civile, soccorso e tutela ambientale, le quali sono comunque tenute ad adottare ogni precauzione di sicurezza durante la navigazione, finalizzata ad evitare interferenze con le attività di volo;

Art. 5 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o integri violazione di altre disposizioni di legge, l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 57, comma 3, della L.R. 6/2012 con la sanzione amministrativa da euro 60 a euro 600. Resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal Codice della Navigazione, dal Codice della nautica da diporto e dalle altre disposizioni vigenti qualora la condotta integri autonome fattispecie sanzionatorie.

Art. 5 - Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente sino alla conclusione delle operazioni e viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Viene altresì trasmessa per divulgazione e pubblicizzazione ai Comuni di Gera Lario Sorico, Verceia, Dubino, Novate Mezzola, Samolaco, alla Comunità Montana della Valchiavenna, alla Riserva Naturale Pian di Spagna, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco ed alle Prefetture di Como e Sondrio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Menaggio, 6 agosto 2026.

f.to **IL DIRETTORE**
(Dott. Franco Binaghi)